



VII Commissione Consiliare Permanente
Sanità, Politiche Sociali,
Integrazione sociosanitaria e welfare
Il Presidente

Al Presidente della IV CCP
Bilancio, programmazione economico-
finanziaria, partecipazioni regionali,
federalismo fiscale, demanio e patrimonio
Fabio Refrigeri

Alla Segreteria Generale

Al Dirigente Area Lavori Commissioni
Ines Dominici

All'Area Lavori Aula

Area Bilancio, Ragioneria, Analisi
impatto finanziario delle iniziative
consiliari

Oggetto: Trasmissione della proposta di legge regionale n. 191 concernente: *“Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica”*.

Si comunica che la VII Commissione consiliare permanente ha esaminato e votato, nella seduta n.80 del 7 dicembre 2021, la proposta di legge in oggetto.

Pertanto si trasmette il testo emendato, composto da 6 articoli, per l'esame di competenza da parte della IV Commissione consiliare permanente a norma dell'articolo 59 del Regolamento del Consiglio.

Il Presidente
Rodolfo Lena

Roma, 14 dicembre 2021

Cod. Classificazione 2.5/1.8.7.4

PROPOSTA DI LEGGE N. 191

CONCERNENTE:

**~~“ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PSICO-ONCOLOGICO~~ PROMOZIONE DEI SERVIZI
DI ASSISTENZA PSICO-ONCOLOGICA NELLA RETE ONCOLOGICA REGIONALE”**

Art. 1

(Finalità e principi)

1. La Regione, tenuto conto dei bisogni socio sanitari degli individui, si pone l'obiettivo di ottimizzare la risposta sanitaria e socio assistenziale al fine di migliorare l'offerta di assistenza sanitaria dei malati oncologici, delle loro famiglie, dei medici specializzati in oncologia e degli operatori sanitari che operano in tali reparti.
- ~~2. Ai fini del comma 1, la presente legge, conformemente agli obiettivi contenuti nel documento "Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale" approvato nella Conferenza Stato-Regioni, del 17 aprile 2019, riconosce e che:
— la Rete Oncologica preveda l'approccio multidisciplinare/multiprofessionale con l'integrazione delle differenti specialità tra le quali la psico-oncologia;
— che tale servizio di supporto psico-oncologico sia inserito nelle équipe interdisciplinari;
— sia prevista la presenza dello psico-oncologo con équipe multidisciplinare/multiprofessionale nei PDTA Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per patologie oncologiche.~~
2. La presente legge tutela il diritto di ogni paziente oncologico della Regione ad accedere alle cure psico-oncologiche. Le strutture sanitarie regionali che erogano cure psico-oncologiche al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza in merito alle specifiche esigenze, garantiscono un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
 - b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;
 - c) adeguato sostegno sanitario e psicosociale della persona malata e della famiglia.
- ~~3. Al fine di favorire la realizzazione degli obiettivi nell'articolo 1, la Regione promuove l'inserimento del servizio di assistenza psicologica all'interno delle aziende ospedaliere della Regione Lazio, per i malati oncologici, per l'équipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia.~~

Art.2

(Soggetti)

- ~~1. L'attività di sostegno psicologico di cui all'articolo 1 può essere esercitata solo dagli Psicologi o dai Medici che abbiano seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge del 18 febbraio 1989, n. 56 "Ordinamento della professione di psicologo".~~

Art. 2

(Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale)

1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e conformemente agli obiettivi contenuti nel documento "Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale", approvato nella Conferenza Stato – Regioni del 17 aprile 2019, promuove l'inserimento dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale, per i malati oncologici e i loro familiari/*care giver*, per l'*equipe* oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia, mediante:
 - a) l'attivazione di un modello organizzativo nella Rete oncologica regionale che preveda l'approccio multidisciplinare/multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra le quali la psico-oncologia;
 - b) la presenza dello psico-oncologo nell'*equipe* multidisciplinare/multiprofessionale nei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PTDA) per patologie oncologiche, anche attraverso la partecipazione ai *Tumor Board* e ai *Multidisciplinary Team* (MDT), nelle fasi dell'accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e del *follow-up*.

Art. 2 bis
(Interventi formativi)

1. La Regione, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvede, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ad individuare specifici interventi formativi in psico-oncologia rivolti agli psico-oncologi, alle *equipe* oncologiche/alle *equipe* multidisciplinari e agli operatori dei reparti di oncologia.

Art. 2 ter
(Disposizione di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli ambiti di intervento dell'assistenza psico-oncologica nella Rete oncologica regionale e adegua gli atti amministrativi adottati in materia.

Art. 3
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2019, mediante lo stanziamento pari aeuro iscritto a legislazione vigente nell'ambito del bilancio regionale 2019-2021.
Di cui al programma"....." Della missione".....".

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.